

LXII.

TORNATA DEL 29 GENNAIO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — Risultato di votazione — Comunicazione — Seguito della discussione generale del disegno di legge: « Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri delle scuole elementari » (N. 137-A.) — Parlano i senatori Todaro, relatore, Cantoni e Pierantoni — Annunzio d'interpellanza — Ripresa della discussione generale del progetto N. 137-A. — Discorso del ministro dell'istruzione pubblica — Replica del senatore Cantoni — Chiusura della discussione generale — Si approvano senza discussione gli articoli da 1 a 5 — L'art. 6 su proposta del ministro dell'istruzione pubblica è rinviato all'Ufficio centrale — Su proposta del senatore Cantoni si sospende la discussione degli articoli 7, 7 bis, 8 e 9 — All'art. 10 il senatore Borgatta propone un emendamento, che, dopo osservazioni dei senatori Visocchi, Cantoni, Pierantoni, Senise T., Todaro, relatore, e del ministro dell'istruzione pubblica, viene approvato — Approvati il complesso dell'articolo 10 — Gli articoli 11 e 12 sono approvati senza discussione — A proposta del ministro dell'istruzione pubblica si sospende la discussione dell'art. 13 — Dopo proposta del ministro dell'istruzione pubblica ed osservazioni dei senatori Cantoni, Cavalli e Todaro, relatore, si approva il primo comma dell'art. 14 nel testo ministeriale — Il senatore Pierantoni presenta un emendamento all'art. 14 — Il seguito della discussione rinviasi alla successiva tornata.

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, delle finanze, della marina.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato il risultato delle votazioni di ballottaggio fatte nella seduta di ieri.

Per la nomina di un commissario nella Commissione per i trattati internazionali:

Votanti	93
Maggioranza	47
Il senatore Fè d'Ostiani ebbe voti	56
» Malvano »	27
Schede bianche	10

Proclamo quindi eletto il senatore Fè d'Ostiani.

Per la nomina di un commissario nella Commissione per le petizioni:

Votanti	93
Maggioranza	47
Il senatore Miceli	ebbe voti 48
» Gherardini »	36
Schede bianche	11

Proclamo eletto il senatore Miceli.

Per la nomina di un commissario di vigilanza alla Amministrazione del fondo per il culto.

Votanti	93
Maggioranza	47
Il senatore Baccelli Giov. ebbe voti	45
» Canonico »	39
Schede bianche	9

Proclamo eletto il senatore Baccelli Giovanni.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Al Senato non dispiacerà sapere che l'Ufficio di Presidenza ha creduto bene di domandare notizie della salute del ministro degli affari esteri, onor. Prinetti. La risposta è la seguente: « Incomincia a riprendere l'uso del braccio e della gamba colpiti dalla paralisi e i medici fanno una diagnosi favorevole ad una risoluzione felice della malattia » (*Segni di viva soddisfazione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri delle scuole elementari » (N. 137-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri delle scuole elementari ».

Come il Senato ricorda, ieri venne iniziata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Todaro relatore.

TODARO, *relatore*. Signori senatori. Il diritto dei maestri elementari alla stabilità, per la quale possono sentirsi sicuri della loro modesta posizione e compiere il loro dovere, è una conquista dei nostri tempi, e certamente una delle maggiori, che dopo la rivoluzione del 1789, dalla quale ebbe origine la scuola primaria laica, si sia fatta a beneficio dell'educazione popolare; poichè, come bene disse ieri il presidente dell'Ufficio centrale, onorevole senatore Cantoni, per fare una buona scuola, non bastano i buoni regolamenti, ma occorrono soprattutto i buoni insegnanti, i quali saranno tanto migliori, quanto saranno meglio retribuiti e più sicuri della loro posizione.

Ho sentito fare dall'onorevole Cantoni e dal senatore Maragliano dei confronti tra gli insegnanti elementari ed i professori delle Università. Io professo lo stesso rispetto così per gli uni come per gli altri; poichè se questi, accrescendo il patrimonio scientifico, nobilitano l'animo, ingentiliscono i costumi e spingono l'umanità nella via del progresso, quelli educano i cittadini, sulla bontà ed utilità dei quali poggia tutto l'edificio sociale e l'avvenire della patria.

In uno Stato che si regge democraticamente

come il nostro, la missione dei maestri elementari è di supremo interesse; quindi mi felicito col senatore Maragliano che ne ha prese le difese, ma non posso concordare con lui che vuol far passare immutato l'articolo 6 del presente disegno di legge.

Ringrazio il senatore Vischi, il quale, pur sostenendo l'art. 6, quale è nel disegno venuto a noi dall'altro ramo del Parlamento, ha dichiarato che avrebbe accettato il mio emendamento, se egli fosse posto nell'alternativa di votare fra questo e quello dell'Ufficio centrale. Ed io nutro fiducia che l'on. Vischi voterà il mio emendamento anche quando egli sarà posto nel dilemma fra questo e l'articolo del disegno ministeriale; poichè dal seguito della discussione si persuaderà che la mia proposta, mentre non lede il diritto dei Comuni, rende piena giustizia ai maestri, il diritto dei quali alla stabilità, riconosciuta dalla legge vigente, viene infranto dall'art. 6, come è stato redatto nel disegno ministeriale, ed inoltre in tale articolo si viene ad accrescere di un anno lo stato precario dei maestri, come ho affermato nella mia relazione. On. Vischi, la disdetta, la dia il Comune o la dia il Consiglio scolastico provinciale, fa perdere ai maestri il diritto della stabilità acquistato da loro in virtù del concorso.

Sottoscrivo intanto pienamente a quanto l'onorevole Vischi disse, nel suo spigliato discorso, intorno ai fini patriottici ai quali deve mirare la scuola popolare, ed alle cure che bisogna prodigare alla scuola, procurando locali adatti all'educazione dei nostri figli, vale a dire locali ampi, igienici e sorridenti, circondati possibilmente da giardini che, oltre di rendere più sano il locale, servono ad accrescere la gaiezza, il brio dei fanciulli, i quali possono in essi, sotto gli occhi del maestro, darsi ai trastulli più salutari.

Mi unisco anche a lui per stimolare il Governo affinché dia una buona volta mano ai programmi che attualmente sono disordinati e farraginosi, e aggiungo anche che tali programmi sono in aperta contraddizione con quanto nella *Novella Eloisa*, Gian Giacomo Rousseau fa dire alla Giulietta a Saint-Preux nel mentre gli consegnava i propri figli per educarli: « Non fate dei sapienti ma fate degli uomini onesti, laboriosi e benefici ».

Lo dico di volo, le nostre scuole primarie

hanno il difetto di mirare soltanto all'istruzione e punto all'educazione dei ragazzi.

Ma lasciamo quest'argomento, che ora non è del caso; veniamo piuttosto ad esaminare da vicino il lungo e dotto discorso del senatore Cantoni. Discorso che per la grande autorità dell'uomo che l'ha pronunciato, per gli argomenti che egli ha contrapposto all'art. 6 del disegno di legge ministeriale, per l'accordo completo avvenuto tra me e lui contro i comma 3, 4 e 5 dello stesso articolo, e anche per il nostro disaccordo completo intorno alla disdetta del comune, che io voglio abolita e lui invece ne vorrebbe farne il caposaldo di questo disegno di legge, mi obbligano ad esaminar questo discorso parte a parte.

Premetto che va attribuito molto merito al senatore Cantoni per i miglioramenti apportati a questo disegno di legge. Lascio da parte il comma aggiunto all'art. 6, contro l'abuso di licenziare e riprendere i maestri a fine di impedirne la stabilità, perchè questo comma potrebbe essere un'arma a doppio taglio, potendo avere un effetto contrario a quello che si propone ottenere il senatore Cantoni; ma affermo che certamente egli ha apportato un positivo miglioramento, con l'aggiunta dell'art. 7 bis, accettato a voto unanime dall'Ufficio centrale, perchè definisce la posizione di quei maestri che licenziati possono essere ammessi, o no, al concorso. Le modificazioni dell'art. 15, relative allo stipendio del direttore didattico, e quelle dell'ultimo comma dell'art. 19, che concerne il licenziamento, sono utili modificazioni proposte dall'eminente professore di filosofia morale e pedagogica dell'Università di Pavia; il quale checchè se ne dica o pensi, è l'amico più sincero dei maestri elementari. Si deve essere obbligati al senatore Cantoni se questo disegno di legge è stato studiato più profondamente dall'Ufficio centrale e so ora uscirà, dalla discussione del Senato, corretto e di gran lunga migliorato, nell'interesse e nel bene della classe dei maestri. Ma, per quanto io debba rendergli giustizia del merito che gli spetta, io non posso accogliere la proposta fatta da lui di sopprimere gli articoli 18 e 22, che vuol sostituire con un suo nuovo articolo, riportato da me nella relazione. Né posso accogliere gli altri suoi ritocchi fatti in diversi articoli. Ne dirò le ragioni quando entreremo nella discussione speciale.

Ora voglio venire a parlare del discorso pronunciato da lui nella seduta di ieri.

Il senatore Cantoni, riprendendo una mia proposta, fatta nell'Ufficio quando intervenne il ministro della pubblica istruzione, disse che piuttosto votare l'art. 6, quale è venuto a noi dalla Camera dei deputati, preferirebbe che fosse soppresso completamente; ma soggiunse subito che egli considera necessaria una prova, la quale, secondo lui, dovrebbe essere libera, vale a dire, fatta fra comuni e maestri, senza intervento di Ispettori o di Consigli scolastici.

Se così fosse, a mio avviso, sarebbe lo stesso che stabilire l'arbitrio dei comuni nel licenziamento dei maestri, i quali, essendo nominati per concorso, hanno già acquistato il diritto di stabilità, che loro conferisce l'art. 7 della legge 1885 dopo un sessennio di prova sopra un certificato di lodevole servizio, diritto che non si può disconoscere; altrimenti farebbero un bel guadagno i maestri elementari con questo disegno di legge!

Io avrei capito una simile proposta se fossimo rimasti alla legge Casati, la quale, come ha citato ieri il senatore Cantoni, all'art. 333 stabilisce che il comune può rieleggere ogni tre anni il maestro, ed è anche in facoltà sua di poterlo nominare a vita ove lo creda.

Ma questo diritto è stato tolto ai Comuni dalla legge del 1885, e fare oggi diversamente sarebbe un regredire di quasi mezzo secolo.

Di questo passo si potrebbe ritornare al secolo XI quando, nell'Università di Bologna e in quella di Parigi, i professori venivano eletti ogni anno dai propri scolari. E se non vogliamo ritornare tanto addietro potremo arrivare fino al 1600 quando, nelle Università italiane, i Comuni contrattavano i professori per un triennio o per un quinquennio.

Così, per citare un esempio, ricorderò che il Malpighi fu chiamato professore a Messina dal Senato di quella città per un quadriennio, finito il quale aveva stretto il patto per un secondo; ma Bologna volle avere il suo Malpighi e questi scrisse al Senato di Messina che non poteva mantenere la promessa, perchè la sua patria lo aveva reclamato, pagandogli uno stipendio molto più alto.

Del resto potremmo rimanere anche in questo secolo, imitando la Svizzera, ove anche oggi i professori di Università vengono nominati per

un tempo determinato; mentre ora in Italia, come negli altri Stati d'Europa, si nominano a vita i professori d'Università, grazie ai progressi della civiltà. E dico grazie, perchè a me scotta il terreno sotto i piedi. Non posso dimenticare mai, che nel 1871 il prof. Lignana, che fu celebre orientalista, ed io, corremmo il rischio di essere mandati via dall'Università di Roma, egli come vecchio cattolico ed io con la qualifica di materialista, per avere pubblicato una memoria scientifica, in forma popolare, sopra il ricambio molecolare del corpo umano. Il Governo avrebbe potuto legalmente farlo, figurando ancora come comandati tutti coloro che eravamo stati chiamati a Roma, dalle altre Università italiane; e senza dubbio lo avrebbe fatto se non si fosse sollevata energicamente per difenderci, l'opinione pubblica dell'Italia e dell'Europa.

Ora piacerebbe a lei, senatore Cantoni, che si facesse una legge nella quale fosse detto essere in facoltà del Governo di rieleggere, magari ogni cinque anni, i professori di Università, come si faceva nel 1600, e come all'art. 333, da lei citato, prescrive la legge Casati pei maestri elementari?

CANTONI. Certamente no.

TODARO. No, mi risponde il senatore Cantoni e lo credo; ma allora io lo prego di investirsi della posizione dei maestri, che sono i nostri compagni nell'insegnamento, e di unirsi a me per impedire che non venga loro contrastato un diritto che si sono guadagnato col concorso. Così facendo, onor. Cantoni, si otterrebbe anche lo scopo da lei tanto desiderato e strenuamente difeso, di non vedere l'autorità del Comune sottoposta alla discrezione del Consiglio provinciale, scopo al quale miriamo entrambi.

Adunque Ella, che ha tanta autorità in pedagogia, dica al ministro che i maestri nominati per concorso hanno diritto alla stabilità, sebbene condizionata da un periodo di prova; e che tale prova non può essere giudicata dal Consiglio comunale i cui membri sono incompetenti in materia. Anche nel Consiglio scolastico provinciale, così come oggi è composto, non tutti i membri hanno competenza nella fatta specie. Basta ricordare che fra coloro che compongono il Consiglio scolastico, si trova l'intendente di finanza!

Il giudizio, sopra le attitudini didattiche dei maestri, non può essere dato che dalle persone tecniche. Io ripeto quello che dissi ieri: *tractant fabrilia fabri*. I pratici devono essere giudicati dai pratici per ciò che riguarda l'arte loro. Perchè la legge, che stiamo discutendo, si possa applicare rettamente e senza inconvenienti, si deve abbandonare il concetto della disdetta, e riconoscere il diritto condizionato del maestro nominato per concorso. Io credo che pure il ministro Nasi si lascerà persuadere facilmente di togliere dall'art. 6 il concetto della disdetta, per non esporre il Comune al pericolo di un affronto, ed anche per non mettere il maestro in una condizione assai difficile quando si trova imposto ad un Comune che lo ha licenziato con una deliberazione consigliare. Questi gravi inconvenienti verranno eliminati, se l'articolo 6 verrà emendato nel modo da me indicato.

E poi, credo che il ministro si sia a quest'ora anche persuaso che la disdetta che, nel citato art. 6, si lascia al Comune, sarebbe per questo una facoltà irrisoria, diciamo pure la parola; poichè dicendosi che il licenziamento dato dal Comune dovrà essere consentito dal Consiglio scolastico, il quale potrà anche confermare di ufficio l'insegnante, è lo stesso che dire che la nomina a vita è deferita al Consiglio provinciale scolastico.

Ma ciò non sarebbe nemmeno di vantaggio ai maestri, poichè il loro diritto verrebbe conculcato ugualmente; presentemente si lamentano del Comune, più tardi eleverebbero la voce contro la tirannia del Consiglio scolastico provinciale.

Io porto fermo convincimento che per migliorare la legge bisognerà abbandonare recisamente il concetto della disdetta da parte del Comune in una questione meramente didattica: così si potrà riconoscere il diritto alla stabilità del maestro nominato per concorso, senza nuocere alla podestà del Comune, il quale può scegliere il maestro tra i graduati dichiarati eleggibili da una Commissione a norma degli articoli 2 e 3 del presente disegno di legge; e può d'altronde sempre, in qualunque tempo, licenziare un maestro, come dispone l'art. 7, nel quale sono contemplati tutti i casi.

Mi lusingo che il ministro vorrà accettare il

mio emendamento, e che il Senato lo vorrà suffragare del suo autorevole voto.

CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANTONI. Ho chiesta la parola per una breve dichiarazione. Anzitutto per ringraziare il collega Todaro delle parole troppo benevoli e cortesi usate verso di me e delle lodi che ha voluto darmi e che per la massima parte sono dovute alla sua amicizia della quale io mi vanto: ma in una cosa debbo dargli perfettamente ragione, e lo dico sebbene si tratti di causa propria, cioè che io mi sono fatto ad esaminare questa legge col massimo affetto e colla massima stima verso quelli che il Todaro giustamente ha chiamato nostri colleghi nell'insegnamento, voglio dire verso i maestri elementari. Ma non posso, quando considero il valore e l'ufficio importantissimo dei maestri elementari, non posso dimenticare anche l'autonomia e i diritti che hanno i Comuni, diritti che corrispondono perfettamente alle grandi responsabilità che essi hanno. Quando si dà ai Comuni italiani la grave responsabilità di dirigere l'istruzione elementare e che in realtà non possono dirigere che essi, (non possono farlo gli ispettori scolastici i quali non riescono ad andare che poche volte nei Comuni nè i provveditori che non vi vanno mai, e neppure i Consigli provinciali scolastici che sono una composizione affatto eterogenea), quando, dico, la responsabilità della scuola elementare è data ai Comuni, ai Comuni bisogna lasciare dei diritti.

Per esempio noi lasciamo ai Comuni l'elezione dei sindaci; siamo rimasti forse malcontenti? Anche quelli che furono avversari, l'ho già detto altre volte, si sono acquietati non solo, ma trovano che questo diritto non ha dato luogo a quei grandi inconvenienti che si temevano.

Un collega dell'onor. Nasi ha presentato e fatto già approvare dall'altro ramo del Parlamento una legge con la quale si concedono ampi poteri per certi servizi di pubblica utilità, ai Comuni, dai più piccoli ai più grandi, poteri di amministrazione per interessi gravissimi; soltanto quando si tratta dei maestri elementari e di altri impiegati si viene a dire che i Comuni sono dominati dai partiti, che sono inetti, che non sanno far nulla di buono,

anzi che essi preferirebbero di non aver nè scuole, nè maestri.

Ora io ho dimostrato colla statistica che i Comuni trattano i maestri molto meglio di quello che generalmente si creda. Non ho ieri accennato ad un altro punto gravissimo della questione, che cioè, se noi esaminiamo i bilanci comunali di molti Comuni, almeno dei Comuni rurali, troviamo che per le scuole elementari spendono circa un terzo del loro bilancio. Che cosa volete dunque che facciano di più? Volete che trascurino del tutto gli altri servizi, pure importantissimi come quelli della sicurezza pubblica, dell'igiene ecc., già abbastanza trascurati o mal curati, non tanto per malvolere quanto per la scarsità dei mezzi finanziari?

Io, lo ripeto: si abbia il coraggio di avocare la scuola elementare allo Stato, dal momento che si trova che i Comuni sono non solo inetti ma quasi malvagi, poichè sono accusati perfino di voler sopprimere la scuola per non sopportarne la spesa. Se anche ci fosse qualche comunello meritevole di questa accusa, è ingiustissimo accusare la maggioranza dei Comuni, che meritano dal paese e dal Governo una stima e una considerazione molto maggiore di quella che con questa legge viene loro dimostrata.

Del resto mi riservo all'art. 6 di fare una proposta ragionevole, giacchè, come ho detto già, e in questo voglio rettificare una dichiarazione del collega Todaro, io non intendo affatto di ritornare indietro dei secoli e nemmeno tornare alla legge Casati, ho detto che cedo anche io, come molti sono disposti a cedere alla tendenza che già ho indicata nel mio primo discorso; ma io vorrei che si facesse un passo avanti, e non un salto mortale.

Ho dimostrato che anche cedendo nel senso da me precisato e nel quale aveva prima consentito lo stesso Todaro, i maestri elementari si trovano in condizioni molto migliori di quelle dei segretari comunali e dei medici. A me pare che quando facciamo questo dovremmo trovarci tutti d'accordo e non esagerare nelle pretese che alcuni maestri accampano e la cui soddisfazione, come è data nel progetto della Camera, sarebbe molto più vantaggiosa ai maestri cattivi che non ai maestri buoni. È infatti profonda la mia convinzione che il progetto di

legge è piuttosto una protezione di quelli che non di questi.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io non pensava di parlare in questa discussione, ma quando ho udito i miei colleghi di Università discutere con tanto ardore questa legge ho creduto di prendere la parola. Essi quindi hanno la responsabilità di aver rotto il mio silenzio. (*ilarità*).

Ho inteso trattare con anima problemi (permettano i miei colleghi che lo dica) problemi che a me sembrano estranei al progetto, che discutiamo. Si è accennato al grande dibattito se si debba o no avocare allo Stato la istruzione elementare; si è parlato del rispetto dovuto all'autonomia comunale dimenticando che taluni organismi vivono coordinati insieme ricordando l'apologo di Menenio. Non si può guardare ad una funzione del corpo senza guardare a tutte le altre: famiglia, comune, provincia e Stato sono tra di loro consociati in un ordine di dipendenza.

Pellegrino Rossi volle indicare lo sviluppo della vita del cittadino, della famiglia, del comune, della provincia e dello Stato con questa immagine. Egli disse: Pongasi in un punto centrale la famiglia; formate un cerchio intorno ad essa, che indica il comune, poi un cerchio più grande, che significa la provincia, e di poi un cerchio maggiore, che comprenda la famiglia, i comuni, le provincie e si avrà lo Stato. E la vita nazionale corre dalla famiglia al comune, dal comune alla provincia, dalla provincia allo Stato e ritorna dallo Stato, alla provincia, da questa al comune e dal comune alla famiglia. I poteri sono coordinati, sono consociati in modo che l'una forma necessaria della nazione non leda l'altra; ma il tutto imperi sulle parti. Questa graduazione la vediamo applicata nell'insegnamento che si distingue in elementare, medio e superiore; gradi che corrispondono in gran parte al comune, alla provincia e allo Stato, dimodochè non sono da negare la concomitanza e l'armonia dell'azione graduale per ottenere la coltura nazionale. Le leggi hanno lasciato molte funzioni al comune, come il provvedere alle liste elettorali, il conservare gli atti dello stato civile, il provvedere alla scuola e il nominare i maestri; ma non fu mai negata l'alta tutela

della provincia, nè quella dello Stato sopra i comuni. Questa tutela non si deve rendere effimera per coloro che attendono ad uffici di civiltà. Essa esiste nella legislazione che vige da tanti anni, onde è cosa strana oggi il parlare di manomessa autonomia municipale, quando ricordiamo due cose: che esiste una legge sulla istruzione obbligatoria e che sono dolenti le statistiche degli analfabeti. È triste cosa il sapere che altri Stati democratici respingono i nostri emigranti, perchè analfabeti. Bisogna coordinare e dare moto a tutte le forze della nostra vita nazionale per correggere questa vergogna. E questo disegno di legge, del quale è facile fare la critica, e che in qualche parte può non parere bene studiato, ha questo di buono, che innalza la dignità dell'ufficio di maestro e gli dà sicurezza.

Talvolta ho sentito maledire i maestri elementari, talvolta li ho intesi censurati come quelli che imperano nelle lotte politiche. È pur troppo vero che esiste un partito in Italia che segue la politica del Re Santone. Costui era un capo della reazione borbonica il quale, entrato nel 1814 in Longobuco, chiamò tutti i signori che avevano libri, fece portare i libri in piazza e li fece bruciare, dicendo che i libri erano la rovina della società. Alcuni vorrebbero abolire l'istruzione elementare per ridurre lo Stato nell'ignoranza che era la forza dei Governi di altri tempi. Non possiamo negare ai maestri il diritto di esercitare i loro uffici di elettori politici e amministrativi. In pari tempo dobbiamo preservarli dalle rappresaglie delle maggioranze trionfanti, che consumano vendette con l'abusata applicazione delle leggi.

Coloro che il ceto dei maestri accusano di soverchia azione politica fanno confronti che non sono possibili tra l'Italia ed altri paesi. Certo chi visita la Svizzera rimane ammirato di vedere la piccola casetta del maestro elementare, col suo piccolo terreno dove coltiva la verdura, ammira il figlio del contadino che assurge a maestro e vive contento e rispettato; noi non dobbiamo dimenticare che l'Italia è la terra delle cento città e che per le nostre condizioni vi sono numerosi giovani che usciti dalle Università, si rassegnano a sostenere concorsi per uffici di scrivani nelle amministrazioni, ovvero accettano l'umile, per quanto degno uf-

ficio di maestro elementare, con intelletto educato a maggiore lavoro.

Queste menti, queste energie portate nei piccoli villaggi, hanno più intelligenza, svolgono la loro azione, e poichè il sistema elettorale impera nei liberi Governi, talchè abbiamo elezioni municipali, provinciali e politiche, e tutto si decide per voto di maggioranza, spesso inquinato da corruzione, non è da fare meraviglia se i maestri elementari si pongano a parteggiare o per l'uno o per l'altro dei partiti, avendone certissimo il diritto come cittadini.

Per sottrarre dalle vicende rapide delle lotte il maestro, per salvarlo dalla necessità di seguire ora il guelfo, ora il ghibellino, ora il socialista, l'anarchico o il monarchico, bisogna dargli certezza del suo ufficio.

Quanto più sarà assicurata la dignità del maestro, tanto più si potrà a lui domandare la dignità, la serenità della vita, che l'usbergo di sentirsi certo della sua posizione gli darà.

Io non nego che molti comuni, anzi moltissimi, sono benemeriti della pubblica istruzione, altri ve ne sono che non hanno benemerenzze. Noi abbiamo veduto che si giunse al punto di non pagare la mercede del lavoro intellettuale. Io non dirò, come l'Heine, di quel viaggiatore, che alla porta di una città vide un gobbo e scrisse che tutti colà erano gobbi, e al contrario, neppure seguo l'opinione del mio amico il professore Cantoni che, guardando la statistica delle provincie dell'Alta Italia, crede che tutto splenda sulla terra. Le statistiche da lui addotte mi hanno anzi confortato a fare la voce grossa in difesa dell'autonomia, perchè essendo poi vero che per consuetudine pochi maestri sono licenziati; è cosa buona che la consuetudine s'innalzi a legge e i pochi che possono essere perseguitati siano difesi. Se una sola maestra infelice può essere licenziata per spirito partigiano, per l'animo che può avere il Consiglio municipale di dare il posto a figlia, a moglie, a nipote e a fidanzata di elettori, e la legge darà sicurezza, sia la benvenuta.

Non taccio che talvolta vidi il maestro elementare ispirare il piccolo giornale elettorale e mettersi al seguito del deputato, per trovare il suo protettore, chi lo raccomanda, a seconda che in un collegio elettorale sale o cade un

partito, io vidi traslocati provveditori e vidi manomesse talvolta le ragioni dei maestri.

Ad assicurare quindi ad essi una condizione di neutralità, è cosa ottima, se vogliamo che i maestri rendano ottimi servigi al paese, e dobbiamo sottrarli alle persecuzioni municipali e politiche. Sono d'avviso che bisogna studiare qualche correzione alla grande latitudine che si dà al comune di fare i concorsi lasciando i sindaci presidenti delle Commissioni.

Vi saranno sindaci ottimi per amministrare, e il segretario comunale e la Giunta lo aiuteranno maravigliosamente, ma a giudicare didatticamente del merito delle persone, i sindaci non credo siano le persone più competenti, e quindi, in qualche altro articolo dirò la mia opinione, e proporrò qualche piccola correzione, quando si tratterà di vedere in qual modo si possa assicurare, sempre nelle umane condizioni della vita, che la giustizia e il merito non siano offesi.

Anche i Consigli scolastici dovrebbero essere meglio ordinati. A quel posto di ministro in Torino io vidi Francesco De Santis, che, quando entrò al Ministero, disse che i regolamenti già componevano il peso di molti camelli e che egli li voleva gettare dalla finestra, ma fu piuttosto egli gettato via dal banco ministeriale, ed i regolamenti rimasero.

Per una legge organica che doveva avere regolamenti corrispondenti a ciascun grado di scuola, secondo lo Statuto, che non permette che gli atti del potere esecutivo ledano ovvero aumentino le leggi, mostro il codice scolastico pubblicato dal Barbera, l'anno passato; per studiarlo, capirlo e confrontarlo si richiede opera intellettuale grandissima.

Ricordo che appena Giovanni Nicotera andò al potere scambussolò l'ordinamento del Consiglio scolastico.

Figuratevi se i prefetti possono andare a presiedere i Consigli scolastici; vi mandano per delegazione giovani di prefettura. Eppoi dal Consiglio provinciale e dagli altri corpi i più innocenti e i più buoni sono mandati al Consiglio provinciale scolastico. L'intendente di finanza manda un suo impiegato.

Sempre il provveditore degli studi e il prefetto fanno la decisione o per la volontà del deputato ovvero per ispirazioni che scendono dall'alto.

Quindi pare a me che, postosi l'Ufficio centrale sul sentiero dell'emendazione, converga fare una legge la quale sottragga, il più che sia possibile, il maestro dalle ingerenze amministrative, dalle persecuzioni politiche; ed allora soltanto potremo dire che questa legge, la quale in certe parti aggrava gli oneri dei Comuni, sarà legge provvida che farà onore ai poteri legislativi che l'hanno deliberata.

Non ho altro da dire. (*Bene*).

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che è stata presentata alla Presidenza una domanda di interpellanza del senatore Maragliano e diretta al ministro della pubblica istruzione sopra i disordini verificatisi nella regia Università di Torino e sugli intendimenti del Governo in ordine ad essi.

Prego il signor ministro della pubblica istruzione di dire se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

NASI, ministro della pubblica istruzione. Se non temessi di interrompere la legge ora in discussione risponderci anche subito, ma sarà più opportuno che risponda domani in principio di seduta; quindi se l'onore Maragliano acconsente propongo che l'interpellanza sia svolta domani.

MARAGLIANO. Accetto.

PRESIDENTE. Se il Senato non ha obiezioni a fare, resta stabilito che l'interpellanza del senatore Maragliano si svolgerà domani in principio di seduta.

Ripresa della discussione del progetto di legge N. 137-A.

PRESIDENTE. Ora riprendiamo la discussione generale del progetto di legge sui direttori didattici e sui maestri elementari.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

NASI, ministro della pubblica istruzione. Onorevoli signori, io ho ascoltato con vivo compiacimento la discussione larga e sapiente che si è fatta; la quale prova, oltre all'intrinseca importanza del progetto, anche l'interesse che il Senato pone nell'esame dei problemi attinenti al migliore ordinamento della scuola. Vorrei, a differenza dell'egregio relatore del-

l'Ufficio centrale, ringraziare non solo i senatori che hanno difeso il progetto, ma anche e non meno ringraziare l'onore Cantoni che lo ha combattuto.

Lo ha combattuto con valida eloquenza, certamente ispirata al desiderio di raggiungere nel miglior modo la verità, di che tutti dobbiamo essere lieti.

Non sono stato tra gl'impazienti che desideravano l'approvazione della legge, subito, prima delle vacanze; dall'autorità e sapienza del Senato attendevo utili consigli.

A me pare che il dissenso cada sopra un punto che merita di essere attentamente esaminato, e, dirò forse meglio, chiarito; perchè se fosse vero, come ritiene e sostiene l'onorevole Cantoni, che la legge e soprattutto l'art. 6, venga a ferire l'autonomia municipale, ad offendere le libertà comunali in un modo ingiusto e pericoloso, io non esiterei ad entrare nel suo ordine d'idee. Ma io credo che la sua dottrina e la sua eloquenza siano state spese per sostenere un principio, che in nessun modo è compromesso, per evitare un danno che non esiste. Non ripeto gli argomenti già addotti dagli altri oratori; mi limito a indicare brevisimamente le ragioni, per le quali riesce evidente che la tesi del senatore Cantoni ha più una efficacia apparente, che un valore reale. Mi preme innanzi tutto di rettificare una affermazione che mi riguarda personalmente. Il senatore Cantoni per dimostrare che i Comuni meritano quella libertà, che egli vede offesa dal progetto di legge, mi fece l'onore di ricordare alcune mie parole pronunciate in questa aula, quando il senatore Carnazza Puglisi mi interpellò sulla questione dell'insegnamento obbligatorio. Ma si sa bene che una frase, un periodo di un discorso potrebbero prestarsi a intendimenti diversi e servire anche a dimostrazioni contraddittorie. Il senatore Cantoni avrà certamente letto tutto il mio discorso, e quindi potrà rammentare come io allora rispondevo a una manifestazione di scetticismo, anzi di pessimismo, che traspariva da tutto il discorso del senatore Carnazza; il quale affermava che la legge sull'istruzione obbligatoria non ha avuto esecuzione.

Come ministro della istruzione avevo il dovere di rispondere, che, se la legge sull'istruzione obbligatoria aveva ancora da ricevere

una migliore e completa esecuzione, non era men vero che i Comuni avevano fatto larghissimi sacrifici nell'interesse dell'istruzione popolare e primaria; e non occorreva citare esempj nè statistiche per dimostrarlo.

Il senatore Cantoni oggi ha detto che un terzo dei bilanci comunali in molte città è speso per l'istruzione elementare; ed è la verità. Rimane però sempre a vedersi se queste spese ingenti risolvano le questioni della scuola, e soprattutto dell'indirizzo educativo della scuola.

Io avrei compreso il discorso del senatore Cantoni, se egli avesse posto la sua dottrina alla dimostrazione del bisogno che la scuola sia meglio ordinata, che abbia un indirizzo ed una efficace maggioranza dal punto di vista educativo, che non si cerchi di combattere solamente l'analfabetismo, ma anche lo scarso prodotto utile di quei sacrifici. Perchè se molti sono gli analfabeti, molti sono anche i male educati che escono dalla scuola: ecco un grande problema, che non potrebbe essere discusso in questa occasione.

Non mancherà certamente l'opportunità di fare questa discussione in modo ampio; ma poichè ora vedo il senatore Cantoni insistere nell'affermazione che la legge non può essere accettata, così come venne proposta e approvata dalla Camera, soltanto perchè l'art. 6 scema l'autonomia comunale, mi limito a confutare il suo ragionamento.

Mi sorprende in verità moltissimo che egli da me come da tutti ammirato quale esperto maestro di filosofia, non si sia accorto che è un processo logico assai pericoloso quello di giudicare una legge, discuterne una parte, un articolo, senza metterlo in relazione con tutto lo spirito complessivo e con tutte le singole disposizioni. Il senatore Cantoni nel suo discorso non ha notato che l'articolo 6 è la conseguenza logica degli articoli precedenti; mentre egli crede di poter muovere parecchie accuse di incoerenza.

Una volta che i maestri entrano in servizio dei comuni in seguito a concorso, e sono giudicati con criteri tecnici o didattici per occupare il loro ufficio, io domando: come vuole il senatore Cantoni che il comune rimanga perfettamente libero di licenziarli, dopo un periodo più o meno lungo di prova e senza addurre ragione alcuna?

Questo sarebbe il sistema non solo dell'ar-

bitrio ma anche della contraddizione; e lei, onorevole Cantoni, non può non attribuire una grande importanza a questo argomento.

Se ella crede che autonomia del comune significhi il lasciargli questa piena libertà, io non saprei più intendere la parola autonomia, nè la parola libertà; perchè ho sempre creduto che la libertà sia il mezzo di conseguire un legittimo intento, di esercitare utilmente un diritto; non l'arbitrio, a danno altrui. Ai poteri pubblici ciò non può essere consentito.

Tutta la tendenza dello Stato moderno, se io non mi inganno, è appunto questa di limitare il potere arbitrario nelle amministrazioni, di convertire in garanzie di diritto ciò che prima era potere discrezionale. Questo si verifica nella amministrazione dei comuni, come e in tutte le amministrazioni pubbliche. Questo è il procedimento con cui si costituisce ed assicura la giustizia amministrativa.

Nel caso in questione si tratta soltanto di negare al Comune il diritto di licenziare i maestri senza alcuna ragione; diritto che aveva prima, quando le scuole erano rette da leggi diverse.

Che il Comune possa in tal modo licenziare un maestro, lo intendo, sebbene non l'approvi, quando questo maestro fosse stato assunto in ufficio liberamente, come avveniva dopo il 1860 alla costituzione del Regno italiano, quando cioè, non solo i maestri elementari, ma anche i professori secondari e perfino quelli di Università erano nominati senza le opportune garanzie, ed era quindi necessaria una lunga prova.

Ma non senza ragione si ritenne insufficiente la legge Casati; e le successive stabilirono l'obbligo del concorso; ed era naturale, era giusto che a questa garanzia per la scuola corrispondesse una garanzia pel maestro; cioè il dovere del Comune di non sbarazzarsene per un capriccio qualunque.

Ma, dice l'onorevole Cantoni: questo è un pericolo che non esiste e per dimostrarlo, si è inopportunamente servito di una statistica, da me preparata per corrispondere ai desideri del relatore, il quale poi non se ne servi. L'onorevole Cantoni invece ne ha voluto trarre la prova che i comuni hanno raramente abusato nel licenziare i maestri. Io prego l'onorevole Cantoni di leggere meglio quella statistica; egli

non ha citato che quei pochi casi in cui i licenziamenti furono seguiti dai reclami.

Tutti gli altri casi, e sono il maggior numero, non lasciano traccia negli uffici dei provveditori. Tutti sanno che questi uffici mancano d'impiegati, e spesso non si trovano in grado di dare statistiche utili al Ministero. Dai dati avuti però si poté formare questa tabella, dalla quale risulta che i maestri in servizio sono oggi circa 52 mila: i maestri con nomina definitiva 22060: dunque abbiamo trentamila maestri in ballia della sorte. I maestri il cui licenziamento è venuto a cognizione dei provveditori non sono 3383, come l'onor. Cantoni ebbe a leggere, ma 7701, dei quali 4108, chi sa con quali umiliazioni, poterono essere riconfermati.

È sfuggito poi al senatore Cantoni un fatto importantissimo, quello cioè che il più grande numero di licenziamenti, per scadenza di termine, non è seguito da contestazioni ed è perciò che non lascia alcuna traccia nell'ufficio dei provveditori.

Tutto lo sforzo dei Comuni consiste in questo, nell'impedire che il maestro elementare entri nel periodo sessennale, nel quale, col semplice certificato favorevole del Consiglio scolastico, acquista la stabilità. Risulta da statistiche e relazioni ministeriali, che tante volte i Comuni, pur facendo grandissimi elogi del maestro, lo licenziano per non sentirsi vincolati ad una nomina senza limitazione di tempo.

Ora tutto il movimento della legislazione scolastica in questa materia è stato fatto appunto per mettere un riparo a siffatto inconveniente, e l'art. 6 della legge tende a provvedere nel miglior modo che si poteva. Se adunque si togliesse la garanzia stabilita con l'art. 6, sarebbe tolto lo scopo principale che vuol raggiungere la legge; nè a me pare che ne trarrebbe vantaggio l'autonomia comunale.

Il senatore Cantoni non ha certamente a imparare da nessuno che l'autonomia comunale ha subito coi tempi una profonda trasformazione; dall'autonomia politica dell'antico Comune si è mano mano passato all'amministrativa, vincolata e coordinata ai fini e alle leggi dello Stato. Tutte le leggi che andiamo approvando non fanno che mettere vincoli all'autonomia comunale: non abbiamo più il piccolo Stato comunale in cui si svolgevano liberamente

tutte le attività, bensì il Comune che, come ha detto benissimo il senatore Pierantoni, rappresenta una sfera d'azione della vita pubblica generale, portando il suo contributo all'unità morale e politica dello Stato.

L'autonomia, come dovrebbe intendersi coi criteri del senatore Cantoni, non esiste di fatto, e quella che ai Comuni ora appartiene non viene affatto offesa dalla legge, che noi stiamo discutendo.

Perchè, ha detto il senatore Cantoni, volete che si dia ai maestri una garanzia maggiore di quella, che non si lascia dare ai salariati del Comune? E se non ai salariati, per evitare il confronto alquanto odioso, ai segretari comunali, ai medici? Il senatore Cantoni ignora forse che c'è una lotta antica e persistente per accrescere le garanzie in favore di questi funzionari? Innanzi alla Camera è un progetto di legge presentato dal Governo, per sottrarre la nomina dei medici all'azione diretta dei Comuni e stabilire la loro nomina senza limitazione di tempo. Come tendenza la legge che discutiamo corrisponde ad altri ordinamenti, ad altri progetti, che vengono man mano all'esame del Parlamento e che rappresentano lo stesso bisogno, quello cioè di limitare l'azione municipale in quanto possa essere arbitrio, capriccio, offesa di legittimi interessi, mancata giustizia, tanto più quando si tratta di personale assunto in servizio con le debite garanzie. E se il Comune vuole che il maestro sia eletto meritevolmente, in seguito a concorso, deve anche volere che non sia licenziato senza giusto motivo. Ora quali sono queste garanzie che in fondo domandiamo, e quali i loro risultati? Non si tratta, o signori, di rendere il maestro indipendente: sarebbe questo un vero malinteso, che spiegherebbe un'impressione sfavorevole alla legge.

L'art. 7 permette il licenziamento del maestro in parecchi casi, compreso quello della replicata censura, in cui egli possa incorrere per la sua cattiva condotta, anche fuori della scuola. Il Comune può dunque promuovere il licenziamento del maestro in qualsiasi tempo, anche prima che scada il periodo della prova; ma non può, non deve licenziarlo a esperimento compiuto, senza dirne le ragioni.

Quest'arbitrio è escluso da tutto il sistema

vigente per l'assunzione in servizio di quasi tutti i funzionari pubblici.

I concorsi assicurano la titolarità nell'ufficio, ossia la nomina senza limitazione di tempo. Tuttavia poi maestri elementari, dopo il concorso, si esige un periodo di esperimento, che è una opportuna garanzia maggiore per la scuola. Alla fine di questo periodo non è giusto, non è logico lasciare al comune la piena libertà del licenziamento; bisogna dirne le ragioni. Quali? In qual modo?

Io non faccio una questione di forma; se non piace la procedura stabilita all'art. 6, se ne cerchi e stabilisca una migliore. Ho già dimostrato che sono pieno di deferenza verso l'autorità ed il senno di questa assemblea; che sono pronto ad accettare i buoni consigli del Senato. Se vuoi proporre un emendamento, sono qui per discuterlo e concordarlo, ma il principio non lo posso abbandonare, senza venirmene al dovere mio.

Io desidero ricordare al senatore Cantoni che dopo la legge del 1896 per le scuole normali la patente elementare ha acquistato una importanza notevole. Il maestro, che già fece un corso regolare e non facile di studi per acquistarla, è venuto in possesso di un titolo che nel campo magistrato deve avere il valore che ha in altro campo una laurea in legge o in medicina. Se in forza di questo titolo egli sia ammesso a un concorso ed abbia ottenuto il posto; se a queste prove aggiunge la dimostrazione triennale della sua attitudine didattica, non deve essere più lecito di licenziarlo, per semplice atto di autorità: egli invece deve acquistare la stabilità nell'ufficio.

Nè deve preoccupare in nessuna maniera la ipotesi, pur troppo comune, che il maestro si serva della stabilità per sentirsi libero da ogni disciplina, per diventare, come ha detto ieri l'onorevole Cantoni, padrone del comune. In qualche piccolo comunello forse il maestro elementare avrà una grande influenza, nè sarà soltanto l'effetto della sua ambizione, ma anche della situazione locale e della debolezza altrui; in generale però il maestro questa influenza non la possiede. Ad ogni modo, se il senatore Cantoni intende accennare alla facilità con cui i maestri elementari partecipano alle lotte partigiane; io posso associarmi a lui nel deplorare il fatto. Il maestro elementare è più di un impiegato,

è un educatore, e deve dare il buono esempio più degli altri; deve astenersi dal fare l'agitatore nelle lotte politiche e amministrative; salvo, beninteso, il suo diritto di libero cittadino, anche per votare, se crede, contro l'amministrazione comunale.

Questa è la tesi giusta, ed io non esito ad approvarla da questo banco. Ma se l'onorevole Cantoni crede che per conseguire tale intento occorra lasciare i maestri in balia dell'arbitrio municipale, io affermo che si raggiungerebbe l'effetto opposto.

Una delle cause per cui i maestri si fanno partigiani e agitatori è appunto quella condizione d'incertezza, in cui il sistema che l'onorevole Cantoni preferisce, li mantiene. Spesso sono costretti a parteggiare in favore dell'amministrazione che li tiene appunto in condizione precaria, per averli a sua disposizione. Per ragioni analoghe, desiderando rovesciare l'amministrazione comunale, essi si ascrivono ai partiti contrari, ponendosi in uno stato di ribellione, che offende il decoro dell'ufficio, e sopra tutto gli interessi della scuola.

Uno degli inconvenienti della scuola elementare è appunto questo: che il maestro, sia per la scarsezza del suo stipendio, sia per l'incertezza della sua posizione, fa diversi mestieri, obbedisce a troppi bisogni, si presta a troppi uffici, e si distrae troppo dall'ufficio educativo, a cui è destinato. È compito doveroso del Governo e delle leggi di togliere la causa di siffatti mali. Col sistema che il senatore Cantoni predilige, questo scopo non si raggiunge; con quello che noi proponiamo, non dico che la tendenza facinorosa potrà scomparire; ma tra gli altri risultati utili si avrà pur quello che il comune avrà maggior diritto e ragione di pretendere dal maestro elementare una condotta esemplare e rispettosa del principio d'autorità.

Io non starò qui a dimostrare con esempi di fatto che gl'inconvenienti temuti esistono realmente e sono frequenti: lo potrei anche con recenti casi avvenuti, non in piccoli comuni, bensì a Napoli, a Messina, a Palermo, a Roma, ove sorsero contestazioni gravissime, che poi furono risolte in favore dei maestri.

Ma vi sono anche i casi pietosi. Io ho dovuto, recentemente, provvedere alle sorti di una maestra elementare, che era stata mandata via dal comune in cui aveva prestato servizio per

circa 25 anni, perchè il segretario comunale aveva preso in moglie una maestra e quindi aveva bisogno di quel posto. La maestra che aveva 67 anni di età fu licenziata. Fui ben lieto di averle potuto procurare un altro collocamento; senza di che quell'infelice per pochi mesi avrebbe perduto il diritto alla pensione e sarebbe rimasta sul lastrico a cagione dell'arbitrio municipale.

Non cito il caso della infelice maestra Garibaldi, nome glorioso portato da una infelicissima donna, la quale si fece arrestare per miseria qui a Roma.

Non ho bisogno di citare altri fatti, nè di fare appello al sentimento del Senato per difendere la mia proposta.

Spero che il senatore Cantoni, che di questa legge si è occupato con alti intenti, come bene disse l'onor. Todaro, vorrà pur riconoscere che per un vero malinteso può essere apparsa ferita da questa legge la libertà comunale, che nessuno ha voluto mettere in questione. È questione invece di giustizia.

Neppure è esatto, come l'onor. Cantoni affermò, che il maestro sia libero di abbandonare quando voglia la scuola. Certamente non si può impedire che si dimetta, come non si impedisce ad alcun professore od impiegato; ma se vuole concorrere ad un altro posto deve averne il permesso dal comune.

La libertà che l'onor. Cantoni attribuiva al maestro in corrispondenza della maggior libertà, che voleva lasciare al comune, non esiste di fatto.

Egli ha pure affermato che questa legge rappresenta un ibridismo, ed ora mi fa cenno di insistere in questo pensiero.

Non so qual significato voglia attribuire alla parola. In che senso è ibrida la legge? Forse perchè lascia le scuole elementari in balia dei comuni, mentre provvede alla sorte dei maestri coll'autorità dello Stato? Ma allora chiami ibrida anche la legge del 1859, che ha lodato.

Credo anche io che essa sia un monumento di sapienza, in molte parti ancora utile allo Stato, mentre a noi non è riuscito di farne una migliore; non dimenticando per altro che fu fatta in virtù dei pieni poteri.

La legge Casati contiene tutti i principi, che ebbero poi maggiore svolgimento nelle successive ed anche nel progetto, che ora discutiamo,

e soprattutto il diritto prevalente dello Stato nell'ordinamento, nella tutela e vigilanza di ogni scuola.

Perchè si lamenta il senatore Cantoni che l'autonomia comunale sia ferita dal mio progetto, mentre neppure la legge Casati riconosce siffatta autonomia?

Le abilitazioni, le nomine, i programmi, tutto ha lo Stato sottoposto alla sua tutela, ed ha fatto bene. La tendenza della legislazione moderna, in tutti gli Stati, indipendentemente anche dalle istituzioni politiche, è precisamente questa, di assicurare l'ingerenza dello Stato nell'ordinamento della scuola popolare, di ritenere che la funzione di essa è funzione di Stato.

Vero è che la teoria di lasciare lo Stato estraneo alla scuola fu propugnata in altri tempi e che anche oggi passa sotto il nome di libertà. I più grandi liberisti in materia di politica scolastica sono i nemici dello Stato.

Si cita l'esempio dell'Inghilterra e si citano i grandi maestri di liberalismo, come Jules Simon; il quale ebbe a dire che *lo Stato insegnante deve preparare la sua destituzione*.

Però si dimentica, tra le altre cose, che in Inghilterra non vi è conflitto fra la coscienza pubblica e lo spirito di chi governa, soprattutto non v'è una chiesa, che si voglia mettere al di fuori e al di sopra dello Stato.

In Italia non siamo in questa condizione; necessità suprema della politica italiana è che la scuola rimanga sempre legata allo spirito nazionale, che lo Stato non l'abbandoni in nessun modo.

Tutto ciò che è avvenuto dopo la legge Casati non è che l'applicazione graduale di uno stesso principio.

L'esperienza dimostrò la necessità di maggiori garanzie; il Parlamento provvide, ma gli inconvenienti non cessarono del tutto; ed uno tra i più gravi e persistenti fu appunto la possibilità e gli sforzi fatti dai poteri municipali per eludere i fini della legge, lasciando i maestri elementari nell'incertezza del loro stato.

La legge, che io ho avuto l'onore di presentare, vuole provvedere appunto alla cessazione di questi abusi, senza togliere ai comuni alcuna loro ragionevole e legittima potestà. Non si scema l'autonomia del comune, facendogli obbligo di dire per qual motivo esso intenda

licenziare un maestro e dando ad altra autorità competente il giudizio di siffatti motivi. Sarà il Consiglio scolastico, il provveditore, il Ministero; sulle modalità ci potremo intendere con l'Ufficio centrale.

Frattanto a me preme dichiarare innanzi al Senato che la legge non compromette alcun interesse scolastico, nè comunale, anzi garantisce un grande interesse nazionale, impedendo che la scuola rimanga in balia delle passioni locali, che spesso mirano ad impossessarsi dei poteri municipali per disporre dell'educazione popolare.

Politica liberale sì, ma senza abdicazioni e pregiudizio dei principi, su cui si governa lo Stato laico. Libertà sì, ma per raggiungere un fine più alto, che è la giustizia (*Bene. Approvazioni prolungate*).

CANTONI. Domando la parola per alcuni schiarimenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANTONI. Permetta il Senato alcune parole, non per rispondere allo splendido discorso del ministro, ma per alcune allusioni che egli ha fatto alle opinioni da me espresse.

Io ringrazio il ministro della benevola attenzione prestata al mio discorso, ma certamente per causa mia devo essere caduto in qualche equivoco nell'intendere ciò che io ho detto. Io non pretendo che il sistema da me proposto coll'emendamento fatto dall'art. 7, sia il sistema migliore: ho già detto che la mia proposta non è altro che un emendamento alle proposte del ministro per impedire inconvenienti maggiori; il mio sistema sarebbe questo, o che si avocasse l'istruzione elementare allo Stato, pagando esso, s'intende, i maestri, oppure che ai comuni fosse data una responsabilità grande per la direzione delle scuole, ed una corrispondente autorità. Questa autorità nella legge presentata dal ministro non si dà assolutamente; tanto è vero che nella legge non è neanche preveduto il caso a cui alludeva molto giustamente il ministro disapprovandolo, cioè a dire al caso in cui il maestro si fa promotore e capo di agitazioni nei comuni.

Ora vi è una parola sola nell'art. 7 del progetto ministeriale che alluda a questo caso?

Non è fatta nemmeno espressamente proibizione ai maestri elementari, com'è invece per tutti i professori d'Università ed insegnanti se-

condari, di essere insubordinati verso le autorità.

Ora con questa proposta noi intendiamo precisamente di migliorare il progetto, e dò lode al ministro delle sue dichiarazioni le quali mostrano che egli ha maggiore imparzialità di quelli che pretenderebbero che questa legge fosse approvata semplicemente, come venne dalla Camera, senza alcuna modificazione. Io sono perfettamente d'accordo colle idee esposte dal ministro nell'ultima parte del suo discorso; ma vorrei che i fatti corrispondessero alle idee; vorrei che sancisse le sue idee con precise disposizioni. Noi avrei nessuna difficoltà a consentire che la nomina, dopo il concorso, sia senz'altro definitiva; ma bisognerebbe allora dare ai comuni un'autorità molto maggiore sui maestri, come si fa nel Belgio e rendere più rigido, conformemente alle idee espresse dal ministro, le disposizioni dell'art. 7. Non volendosi fare così, come vedo che non lo si vuol fare, si deve dare ai municipi come corrispettivo questo triennio libero, il quale corrisponde, come ho detto ripetutamente, al diritto che hanno tutti i ministri di trasferire i loro impiegati.

Il ministro dice: volete sottoporre la nomina dei maestri a concorso e poi volete che i comuni possano mandarli via? Ma quanti professori si nominano per concorso e poi si trasferiscono da un luogo ad un altro, senza renderne ragione!

Voi dite: dal momento che la istruzione è in mano ai municipi non potete trasferirli. Voi dunque volete nella istruzione elementare municipale tutto ciò che giova al maestro, vale a dire la stabilità d'ufficio e di sede, e non volete dare corrispondente autorità al municipio non concedendogli neanche un brevissimo periodo di tempo per conoscere un maestro che deve poi tenersi per tutta la vita.

L'onor. ministro ha voluto anche accennare all'uso che io ho fatto della statistica da lui comunicatami, giustamente disapprovando l'abuso che commettono talora i Consigli comunali di licenziare i maestri unicamente per poi riprenderli, unicamente per ritardare di renderli stabili; ma già il collega Todaro ha rilevato che io stesso mi sono fatto proponente di una disposizione che impedisca tale abuso. E io l'ho proposta, perchè, comunque sia la legge voglio sempre che sia applicata con sincerità.

Dando ai comuni, come io vorrei quel periodo di libera prova per giudicare dei loro maestri, se il comune riprende il maestro dopo quel periodo, è segno che lo ha per buono e quindi è giusto che lo si intenda riconfermato a vita.

Ammetto anch'io, del resto, che nel licenziamento dei maestri possano succedere delle ingiustizie; ma non è possibile trovare un ordinamento così perfetto da impedire qualunque abuso. Del resto, ripeto ancora una volta si può benissimo togliere anche il periodo di prova quando si dia ai municipi una forte potestà disciplinare, cosa che il progetto non fa; nè qui dovrebbe esser difficile intendersi col ministro, perchè io sono perfettamente d'accordo con lui nel ritenere che il maestro debba bensì esser lasciato libero nelle sue opinioni, ma non debba costituirsi capopartito e agitatore nel comune dove insegna, perchè ciò gli toglierebbe quella serenità che è assolutamente richiesta dal suo ufficio educativo.

PRESIDENTE, Non essendovi altri oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei singoli articoli.

Li rileggo:

Art. 1.

Tutte le nomine degli insegnanti per le scuole elementari comunali debbono essere deliberate in seguito a concorso.

Da questa regola non sarà lecito derogare, se non nei casi, riconosciuti volta per volta dall' Ufficio provinciale scolastico, nei quali sia necessario provvedere d'urgenza alla nomina dell'insegnante o per rifiuto del Comune di nominarlo o per esito sfavorevole del concorso bandito o per vacanza improvvisamente verificatasi dopo la scadenza dei termini del concorso o durante l'anno scolastico.

In quest'ultimo caso, ove il Comune non provveda entro quindici giorni da quello in cui la vacanza si è verificata, disporrà il Provveditore agli studi, il quale di ogni nomina di urgenza darà notizia al Consiglio provinciale scolastico nella sua prima seduta.

Qualunque nomina fatta senza concorso è provvisoria e non può avere durata maggiore dell'anno scolastico per il quale fu necessario,

in via eccezionale, di provvedervi: col chiudersi di questo il maestro si intende di fatto licenziato, senza che occorra per parte del Comune deliberare e notificargli alcun atto di licenziamento.

(Approvato).

Art. 2.

Il concorso è indetto da ciascun Comune ai posti vacanti nelle sue scuole non più tardi del 15 giugno e per titoli.

Se trascorso questo termine, il Comune non si è valso del proprio diritto, il Consiglio provinciale scolastico indirà esso stesso il concorso, salvi restando i diritti del Comune alla nomina della Commissione e dell'insegnante.

Ai Comuni che corrispondano al maestro uno stipendio superiore al minimo legale aumentato di un decimo o gli assegnino gratuitamente una conveniente abitazione, e che abbiano sulle nomine e la carriera degli insegnanti un regolamento approvato dal Consiglio provinciale scolastico, è data facoltà di indire il concorso anche per esami, alle condizioni contenute nel regolamento stesso.

(Approvato).

Art. 3.

La Commissione giudicatrice è sempre presieduta dal sindaco o da chi ne fa le veci.

Se il concorso è solo per titoli, i membri della Commissione, oltre il presidente, sono quattro; se il concorso è per titoli e per esame, possono essere anche sei.

Due membri della Commissione sono sempre nominati dal Consiglio provinciale scolastico quando la Commissione è di cinque, tre quando è di sette; gli altri sono nominati dalla Giunta municipale. I commissari dovranno essere scelti tra persone idonee a norma del Regolamento.

Il Comune può delegare direttamente al Consiglio provinciale scolastico l'esame dei titoli e la formazione della graduatoria del concorso per titoli e la nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esame.

(Approvato).

Art. 4.

La Commissione giudicatrice è la stessa per tutti i posti messi a concorso da un Comune e per quell'anno.

Essa graduerà tutti i concorrenti eleggibili secondo il merito, il quale, ove il concorso sia anche per esame, dovrà risultare dalla votazione media sui titoli e sull'esperimento.

Il Consiglio comunale coll' intervento, pena di nullità, della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, procederà alla nomina, scegliendo per provvedere al primo posto vacante fra i primi tre della graduatoria; al secondo fra i primi quattro; al terzo fra i primi cinque, e così di seguito.

Ove la nomina del Consiglio comunale non sia fatta secondo questa regola, il Consiglio provinciale scolastico procederà alla nomina; la quale sarà considerata come nomina regolare di concorso ed avrà tutti gli effetti derivanti dalla medesima.

La terna o la graduatoria di un concorso non potranno in nessun caso avere altra durata ed efficacia se non per i posti che rimanessero vacanti durante l'anno scolastico, per il quale fu bandito.

Ove, indetto il concorso, per causa del Comune o della Commissione giudicatrice, non si sia provveduto alla nomina dell'insegnante entro il 15 settembre, il Consiglio provinciale scolastico vi provvederà, non più tardi del 15 ottobre.

(Approvato).

Art. 5.

Nessuna nomina è valida se l'insegnante non è fornito di legale abilitazione all'insegnamento, eccezione fatta per gl'insegnanti preposti alle scuole fuori classe in mancanza di aspiranti patentati, constatata da pubblico concorso e se l'atto di nomina non è approvato dal Consiglio provinciale scolastico, il quale dovrà esaminare i verbali delle Commissioni esaminatrici e i reclami degl'interessati e assicurarsi che tutte le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali siano state osservate.

(Approvato).

Viene ora l'art. 6, sopra il quale si è aggrata particolarmente la discussione generale...

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della istruzione pubblica*. Ho già dichiarato che non potevo accettare l'emendamento come era presentato dall'Ufficio centrale; per una formula diversa ci potremo intendere.

PRESIDENTE. A questo articolo sono proposti tre emendamenti; intanto comincio col leggere l'art. 6 nel testo dell'Ufficio centrale perchè così vuole il regolamento.

Art. 6.

L'insegnante che ha ottenuto il posto in seguito a concorso è nominato per un triennio di prova.

Compiuto il triennio, la nomina acquista carattere di stabilità, salvo che sia disdetta dal Consiglio comunale almeno sei mesi prima dello spirare del triennio.

L'insegnante licenziato in seguito all'esperimento, se è nuovamente eletto nello stesso comune, s'intende nominato stabilmente.

A questo art. 6 il senatore Cantoni propone il seguente emendamento: « Il secondo periodo di prova di cui all'art. 7 nel testo unico 19 aprile 1885 è ridotto da sei a tre anni ». Per le altre disposizioni dello stesso articolo e dei due seguenti: « L'insegnante licenziato in seguito al primo esperimento se nuovamente eletto nello stesso comune s'intende confermato stabilmente ».

Il senatore Todaro poi ha mandato un suo emendamento, non come relatore dell'Ufficio centrale, ma come senatore, al secondo comma di questo articolo; l'emendamento è concepito così: « La nomina acquista carattere di stabilità se il provveditore agli studi, sentito il comune, rilascerà alla fine del triennio di prova, un certificato comprovante l'abilità didattica del maestro, sopra la relazione delle visite fatte alla scuola dal regio ispettore scolastico e dal direttore scolastico. Al comune e al maestro è riservato il diritto di reclamare dal ministro della pubblica istruzione ».

Un'altra proposta di emendazione è stata presentata dal senatore Del Giudice al secondo comma: « Il maestro potrà ricorrere al Consiglio provinciale scolastico, al quale il comune sarà

tenuto di comunicare i motivi della disdetta. Sopra deliberazione conforme di esso Consiglio, udito il maestro ricorrente, la disdetta sarà esecutiva. In caso di deliberazione disforme la decisione sarà rimessa al ministro della pubblica istruzione, il quale provvederà nei modi stabiliti dall'art. 19 ».

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro della istruzione pubblica*. Vorrei pregare il signor presidente ed il Senato di sospendere la discussione di questo art. 6, per avere tempo di concordare la forma dell'emendamento; si potrebbe intanto proseguire nella discussione degli altri articoli.

PRESIDENTE. Se il Senato non trova nulla a ridire si potrà accettare la proposta del ministro, e s'intenderanno così sospesi anche quegli articoli successivi che abbiano rapporto con questo emendamento.

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO *relatore*. Io so che il ministro ha in pronto anch'egli un emendamento, e quindi se si legge, potremmo vedere di accordarci. Da quanto ne so, tra il mio e quello del ministro, la differenza è solo nella forma e non nella sostanza; miriamo entrambi allo stesso scopo.

PRESIDENTE. Dal momento che il ministro domanda la sospensiva credo che il Senato non vorrà opporsi.

TODARO, *relatore*. A me pare che sarebbe meglio intenderci subito...

PRESIDENTE. Ma se il ministro dice che si sospenda ogni decisione fino a domani in cui probabilmente si potrà presentare al Senato una soluzione accettabile, non vedo che ci siano inconvenienti ad accogliere la proposta del ministro.

TODARO, *relatore*. Se noi sospendiamo la discussione su questo articolo che è fondamentale si dovrà sospendere anche la discussione degli altri articoli che al 6 si connettono.

PRESIDENTE. Lei ha troppo amore alla paternità dell'art. 6, senatore Todaro. (*Si ride*). Il ministro domanda solo la sospensione dell'articolo 6 per mettersi d'accordo coi vari proponenti gli emendamenti. Del resto faccio notare al senatore Todaro che ci sono molti altri ar-

ticoli che non hanno nulla a che fare coll'art. 6 e che si possono discutere oggi.

Ad ogni modo interrogo il Senato sulla domanda del ministro di sospendere per oggi la discussione dell'art. 6.

Chi intende di approvare questa proposta abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANTONI. Anche l'art. 7 si può sospendere e così pure i successivi 7-bis, 8 e 9.

L'art. 8 dice che non possono essere trasferiti, ed anche questa è materia disciplinare; l'articolo 9 ha a che fare con l'art. 6. Quindi io crederei meglio di raggruppare questi articoli insieme, perchè hanno qualche relazione fra di loro e sospendere su di essi la discussione.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezione alla proposta del senatore Cantoni, passeremo allora alla discussione dell'art. 10 che leggo:

Art. 10.

Nessuna classe con un solo maestro potrà avere più di cinquanta allievi.

Quando, per un mese almeno, questo numero sarà oltrepassato, o quando un'aula non possa convenientemente contenere gli alunni che frequentano la scuola, il Municipio provvederà o con l'aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, o col dividere la prima per classi in sale separate e con sotto-maestri.

Dopo due anni di esperimento con sotto-maestro, a ciascuna classe dovrà essere preposto un maestro effettivo.

BORGATTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Ho chiesto la parola su questo articolo per richiamare l'attenzione del Senato sull'importanza dell'innovazione che vi ha introdotto l'Ufficio centrale.

Secondo i regolamenti scolastici attuali il massimo degli allievi delle scuole è di 70; ora l'Ufficio centrale, senza che sia venuta nessuna proposta da parte del Governo, che è quello che meglio potrebbe giudicare se sia necessario di diminuire il numero di questi allievi, ha proposto senz'altro di ridurre il massimo da 70 a 50).

Pertanto io richiamo l'attenzione del Senato sulle conseguenze che questa disposizione avrebbe rispetto alle finanze dei comuni.

Lo stesso onorevole ministro nella relazione alla Camera dei deputati, che precede questo disegno di legge, a proposito dei direttori didattici dà in questa esclamazione: « Ma come imporre ora ai comuni un nuovo aggravio sopra i loro bilanci già tanto oberati! »... Ebbene, la proposta dell'Ufficio centrale sarebbe anche più funesta per le finanze comunali. Bisogna considerare che una grande quantità di comuni dovrebbe sdoppiare le classi elementari con gravi conseguenze per il pagamento di un maggior numero di maestri, e specialmente per provvedere ai locali.

Con tutto il rispetto che ho per l'Ufficio centrale, io credo che esso non si sia reso abbastanza conto della gravità di questa proposta, e credo che sia andato un po' oltre il suo mandato...

(Voci dal banco dell'Ufficio centrale). No, questo poi assolutamente no.

BORGATTA. E sia come non detto, ma dal momento che il Governo era il miglior giudice, e non ha fatto domanda di diminuire il numero degli alunni, e nemmeno l'altro ramo del Parlamento ha creduto necessario diminuirlo, io pregherei l'Ufficio centrale a non insistervi, e spero di avere in ciò alleato l'onorevole signor ministro.

PRESIDENTE. Ella dunque, onorevole senatore, propone, come emendamento, di ritornare al disegno di legge già approvato dall'altra Camera, per il quale il numero degli allievi per ogni classe non è di 50 ma bensì di 70.

BORGATTA. Precisamente.

TODARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO, *relatore*. Rispondo brevemente alle osservazioni e preoccupazioni dell'onorevole senatore Borgatta, e sono lieto che egli abbia ritirato la parola con la quale diceva che l'Ufficio centrale non aveva il diritto di proporre questa diminuzione degli allievi nelle classi elementari, portando il numero loro da 70 a 50.

L'Ufficio centrale, oltre il diritto che ha per legge, ha anche il diritto che gli viene dalla competenza, scientifica e speciale nella materia, dei commissari che lo compongono, alcuni dei quali, trovandosi nell'insegnamento, sanno cosa

significa una scuola, e quello che vi si richiede per l'insegnamento elementare.

In una Università ove il lavoro pratico si fa nei laboratori scientifici, o nei così detti seminari, la lezione si riduce all'esposizione o anche alla dimostrazione dei fatti. Allora si capisce che, come si parla ad uno, si può parlare a mille; e quindi il numero degli allievi è indifferente. Ma ciò non è indifferente per le scuole elementari, nelle quali si deve cominciare ad insegnare ad ogni fanciullo come si tiene in mano la penna per scrivere.

Quindi un maestro potrà solo bastare per un dato numero. A mio modo di vedere, in una scuola elementare, gli scolari non dovrebbero essere più di 30, o tutt'al più di 40 per classe; e se io mi sono indotto a proporre che questo numero potrebbe elevarsi fino a 50, ciò ho fatto, preoccupato dello stato finanziario dei nostri Comuni, stato sul quale ora richiama giustamente l'attenzione il senatore Borgatta.

Del resto l'onorevole Borgatta ha fatto benissimo a sollevare questa questione, perchè noi possiamo cercare di evitare l'inconveniente da lui lamentato, dicendo che si intende che i 50 alunni di una classe saranno non quelli d'obbligo, ma quelli reali, cioè, quelli che realmente frequentano la classe e non quelli che dovrebbero frequentarla, stando alla legge sopra l'istruzione obbligatoria.

Sappiamo infatti che in un Comune dove si calcolano 200 alunni per classe, non ve ne intervengono alla scuola più di 20. Adunque la proposta di 50 alunni per classe non deve preoccuparci per le finanze dei Comuni. Io l'ho fatta pensatamente; nel regolamento si può stabilire che il Comune sarà obbligato di fare un'altra scuola, quando realmente nella classe gli allievi siano superiori a 50. Io prego dunque l'onorevole Borgatta di non insistere nella sua proposta, molto più che speriamo che con l'avanzarsi dell'istruzione primaria, si accresca di pari passo la ricchezza finanziaria dei Comuni.

VISOCCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISOCCHI. Ho udito con molta deferenza il discorso dell'onorevole relatore, giacchè conosco quanta sia la competenza sua in questa materia e quanto amore egli abbia posto alla buona compilazione di questa legge; ma con tutto ciò non posso fare a meno di non appoggiare la

proposta del senatore Borgatta e lo fo perchè conosco che molti comuni sono aggravatissimi dalle spese ora occorrenti per adempiere alla legge della pubblica istruzione, ed alcuna volta per mancanza di redditi sono assolutamente nella impossibilità di fare il loro bilancio. Ora se noi accresciamo anche di più i loro oneri che succederà? Non si troveranno amministratori che vogliano prenderne il governo e non so come potranno andare avanti, nè qual genere di tributi dovranno imporre per sopperire alle spese.

Non parlerei se non avessi veduto col fatto la verità di quanto espongo. Da deputato sono stato richiesto molte volte perchè procurassi ottenere ai piccoli comuni di poter tenere una scuola mista, invece delle due scuole, una per maschi, l'altra per femmine. Questi comuni mi hanno mandato il loro bilancio per mostrarmi che in nessun modo essi potevano sostenere la spesa, e sono stati per anni in lotta con la prefettura ed han finito per cadere in quel disordine finanziario che poi si risolve colla creazione di debiti!

In questa condizione di cose io ritengo che l'aumentare ancora di più l'onere dei comuni sarebbe grave errore. Nè a tranquillizzarmi vale quello che ha esposto il relatore, cioè che allora si dovrà aumentare il numero delle classi quando il numero dei presenti sarà maggiore di 50.

Nel fatto questo non riuscirà. I maestri diranno: ne sono iscritti 55 nel registro, questi possono bene venir tutti alla scuola e quindi a norma di legge bisogna istituire un'altra classe, ed i comuni finiranno per essere a ciò obbligati dagli ispettori o dai provveditori, che non possono usare alcuna discrezione, ma debbono adempiere la legge.

Prego di notare ancora che questo numero di 70 alunni si raggiunge solo nelle scuole miste in cui sono due o tre classi, ed allora il maestro ne terrà prima una, poi la seconda e poi la terza e gli alunni perciò si succederanno e cambieranno; quindi questo interesse igienico che il nostro relatore vuol curare non sarà leso.

In queste condizioni di cose, io appoggio la mozione dell'onor. Borgatta e voterei la legge come ci fu proposta, senza ammetterà l'emendamento nel nostro Ufficio centrale che pic-

scrive che niuna classe possa oltrepassare il numero di 50 alunni.

NASI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Debbo dichiarare che, leggendo la proposta dell'Ufficio centrale, provai un senso di piacevole sorpresa, poichè l'Ufficio centrale non si limitò ad occuparsi della stabilità del maestro, ma anche del miglioramento della scuola. Senza dubbio diminuire il numero degli alunni in una scuola vale a rendere più efficace l'insegnamento e raggiungere gli intenti educativi, che tutti vorrebbero meglio assicurati. Però non posso non riconoscere che la questione ha un'intima connessione colla finanza comunale; il dividere le classi significa aumentare la spesa. Certo una classe elementare, specialmente se di grado superiore, con un numero maggiore di 50 alunni, è in condizioni didatticamente stentate e difficili.

La mia esperienza mi porta a credere, che il rendere piccole le classi reca un grande vantaggio così all'insegnamento, come all'igiene della scuola.

Nelle classi inferiori, dove alcuni insegnamenti sono simultanei, il numero degli alunni può non costituire un grave ostacolo.

Credo che una differenza si debba fare tra le classi inferiori e le superiori, ma se debba essere fatta per legge o per regolamento non saprei ora decidere e me ne rimetto alla sapienza del Senato. La questione merita di essere risolta con tutta la ponderazione; io non vorrei che questa innovazione accresca difficoltà al progetto di legge.

L'onor. Visocchi ha detto che il grande numero si verifica nelle scuole miste dei piccoli comuni; invece ciò avviene anche nei grandi comuni e specialmente nelle scuole inferiori.

CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANTONI. Questa proposta dell'onorabile ministro venne anche fatta nell'Ufficio centrale; noi abbiamo fissato il numero degli alunni, perchè era fissato anche nella legge presentata, ma per me personalmente, come anche per altri membri dell'Ufficio centrale, pareva opportuno lasciare la cosa decidersi al regolamento, dunque accettiamo la proposta dell'onor. ministro,

tanto più che nell'articolo ultimo del progetto di legge si dice: « che sarà fatto il regolamento per l'attuazione della presente legge ».

Ora con questo regolamento si potrebbe anche stabilire il numero massimo degli alunni.

Nell'ultimo articolo si dirà che in questo regolamento si provvederà anche a stabilire il numero massimo degli alunni che potrà avere ciascuna classe.

Del resto il ministro ha già accettato la proposta dell'Ufficio centrale di deferire al regolamento la facoltà di fissare il numero degli allievi per ciascuna classe.

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Io pregherei la Commissione ed il ministro a volere acconsentire che si stabilisca per legge il numero massimo degli allievi che può contenere ciascuna classe, perchè credo pericoloso abbandonare questa facoltà al regolamento. Oggi abbiamo dinanzi a noi l'onorevole Nasi, le cui idee ci affidano abbastanza; ma domani potremmo avere un altro ministro che abbia le idee del collega Todaro, e in questo caso con una disposizione di regolamento ognuno vede a quali risultati si potrebbe arrivare; quindi credo conveniente che il Senato non abdichi al suo potere legislativo, e che sia stabilito per legge il numero massimo di allievi che possano contenere le classi.

PRESIDENTE. Io faccio osservare che con questo articolo si stabilisce anche dell'altro. Si dice che quando il numero sarà oltrepassato (sia questo numero l'uno piuttosto che un altro) e quando un'aula non possa convenientemente contenere gli alunni che frequentano la scuola, il municipio provvederà, o con l'aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, o col dividere la prima per classi in sale separate o con sottomaestri.

E poi dice:

Dopo due anni di esperimento con sottomaestre, a ciascuna classe dovrà essere preposto un maestro effettivo.

Dunque col regolamento si dovrebbe venire a qualche conclusione anche su questa seconda parte.

TODARO, *relatore*. Siccome domani dobbiamo riunirci coll'onor. ministro, possiamo sospendere anche questo articolo...

Voci: No! No!

TODARO, *relatore* ... Poichè l'articolo non è tanto semplice come pare a prima vista.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Io credo di non essermi spiegato bene, perchè senza dubbio bisogna deliberare qualche cosa in ordine alla questione del numero degli alunni.

Non sono contrario al concetto dell'Ufficio centrale, come ha supposto l'onor. Borgatta; anzi ne ho riconosciuto tutta l'importanza. Se non si vuole in modo assoluto stabilire che ha da essere 50 il massimo numero di una classe, si può dire che il regolamento stabilirà in quali casi questo numero possa essere maggiore, ma un principio si ha da stabilire nella legge, e se non si crede di poterlo fare subito, si rimandi a domani.

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Il punto in questione, se cioè si deve mantenere il massimo di 70 è tanto semplice che il Senato, mi pare, lo può risolvere oggi stesso. Io comprendo perfettamente che il *desideratum* sarebbe di avere le classi le più piccole possibili, perchè gli allievi possano essere meglio curati dagli insegnanti, ma bisogna pure che ci preoccupiamo delle condizioni finanziarie dei Comuni che in questo momento hanno una vita finanziaria estremamente tormentata.

Io ringrazio il collega ed amico Visocchi, il quale pure partecipa alla vita comunale, per l'appoggio che ha dato alla mia proposta. Onor. ministro, io non intendo di venire meno al riguardo che debbo a lei o all'Ufficio centrale, ma come emendamento propongo che si tenga fermo il comma 1. dell'art. 10 quale è stato a noi mandato dalla Camera dei deputati, e pregherei l'illustre signor presidente a metterlo ai voti.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Io prego l'Ufficio centrale di rinunciare a questo emendamento che riduce il numero degli allievi da settanta a cinquanta. Pensi che questa legge venne dalla Camera elettiva. Tutti siamo competenti, ma i deputati più direttamente rappresentano le classi popolari e meglio conoscono le condizioni dei paesi,

le condizioni dei municipii e quelle dei bilanci e delle scuole elementari.

Per aversi buone scuole vi sono due provvisori da dare, l'una igienica e l'altra pedagogica, didattica. Se si può avere grande spazio, molta luce i ragazzi verranno forti e belli. Tuttavia sappiamo che la scuola dura breve tempo e che le classi popolari, per lo più, escono da abituri, dove l'igiene non è tutelata e poca è la luce, non sempre pura l'aria.

Penso poi che si debba votare la legge in modo che possa essere eseguita, perchè se si comanda un ridotto numero di allievi il maestro elementare può dire: la legge mi dà l'obbligo d'insegnare a 50, e il Comune non può ammettere maggior numero. Quindi lasciamo intatto il numero deliberato dalla Camera elettiva e andiamo avanti; facciamo cammino, tanto più che la legge deve tornare all'altro ramo del Parlamento.

SENISE T. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENISE T. Io avevo domandato la parola per dire proprio quello che ha detto il collega Pierantoni.

Mi associo cioè alla proposta del collega Borgatta, pregando il ministro e l'Ufficio centrale di rinunciare a questo emendamento. Si è detto e ripetuto che questo progetto di legge non doveva tornare di aggravio ai Comuni. Ora, con questo emendamento, l'aggravio vi sarà per molti di essi, appunto perchè sarà facile che gli allievi superino il numero di 50; e questo aggravio non verrà solo per la spesa del maestro, ma anche per quella di nuovi locali. Quindi, tenuto conto che il numero di 70 allievi, stabilito dalla legge Casati, per tanti anni, non ha dato inconvenienti, e considerato altresì che nelle scuole elementari e persino in quelle universitarie, almeno un terzo circa degli allievi suole mancare giornalmente, per cui quando si dice 70 iscritti, si può essere sicuri che non saranno più di 50 presenti, è perciò che io prego caldamente l'onor. ministro e l'Ufficio centrale di non insistere sull'emendamento e di consentire che si voti il progetto come è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Io credo di interpretare il pensiero del Senato osservando che questa questione deve essere risolta con un voto.

Metto dunque ai voti questa prima parte del-

l'art. 10 che deve considerarsi come un contro-emendamento dell'emendamento dell'Ufficio centrale avendo il senatore Borgatta fatto suo il comma del testo ministeriale.

Esso dice così: « Nessuna classe con un solo maestro potrà avere più di 70 allievi ». Chi crede di approvare questo primo comma dell'art. 10 è pregato di alzarsi.

(Approvato)

Metto ora ai voti l'intero articolo 10 che rileggo:

Art. 10.

Nessuna classe con un solo maestro potrà avere più di settanta allievi.

Quando, per un mese almeno, questo numero sarà oltrepassato, o quando un'aula non possa convenientemente contenere gli alunni che frequentano la scuola, il Municipio provvederà o con l'aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, o col dividere la prima per classi in sale separate e con sotto-maestri.

Dopo due anni di esperimento con sotto-maestro, a ciascuna classe dovrà essere preposto un maestro effettivo.

(Approvato).

Art. 11.

Le scuole tenute da Corpi morali saranno accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, semprechè le medesime siano pubbliche e gratuite e mantenute in conformità delle leggi e dei regolamenti e gl'insegnanti retribuiti, come i comunali.

La convenzione tra i Municipii ed i Corpi morali dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

(Approvato).

Art. 12.

Non possono essere sequestrate, nè pignorate le pensioni comunali dei maestri se non per ragioni d'alimenti dovuti per legge, e non oltre la metà, nè possono essere cedute in qualsiasi modo.

(Approvato).

Art. 13.

Alla scadenza di ogni bimestre i Comuni invieranno alla Giunta provinciale amministrativa

i mandati di pagamento dello stipendio mensile debitamente quietanzati dai maestri. Se entro quindici giorni dalla scadenza del pagamento dello stipendio, i Comuni non avranno adempiuto a quest'obbligo, la Giunta provinciale amministrativa, a norma dell'art. 197 della legge comunale e provinciale, emetterà i mandati coattivi i quali saranno esecutivi, non ostante l'opposizione del Comune inadempiente.

È obbligo della Giunta provinciale amministrativa notificare senza indugio al Provveditore, il quale informerà immediatamente il Ministero della istruzione pubblica, i casi di mancato pagamento dello stipendio.

Gli obblighi inerenti all'ufficio di esattore, secondo la legge 26 marzo 1893, n. 159, sono estesi al gestore e a chiunque, sia pure temporaneamente, ne eserciti le funzioni.

L'esattore o esattore-tesoriere o gestore, che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti sulla riscossione delle imposte dirette.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Vorrei pregarla di non mettere in votazione questo articolo, giacchè, dovendosi concordare alcuni emendamenti, avrei anche da proporre uno anche all'art. 13.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone che sia sospeso questo articolo. Se non si fanno obiezioni, la proposta del ministro si intende approvata.

Passeremo all'art. 14:

Art. 14.

La Direzione didattica è obbligatoria nei Comuni che abbiano almeno venti classi; è facoltativa per gli altri Comuni, i quali possono a tal fine unirsi in consorzio.

La Direzione didattica obbligatoria sarà tenuta soltanto da Ispettori scolastici o da persone abilitate a quell'ufficio, le quali non potranno avere insegnamento, salvo nel caso di supplenza. La Direzione didattica facoltativa potrà essere conferita per incarico anche a maestri di nomina definitiva e aventi classe propria, quando non sia intercomunale; ma saranno preferiti gli Ispettori scolastici e gli abilitati alla Direzione didattica. In ogni caso nessuno potrà essere

nominato direttore didattico, neppure per incarico, se non ha insegnato lodevolmente almeno cinque anni in una scuola elementare pubblica inferiore o superiore.

Il diploma da direttore didattico si conferisce per titoli e per esame.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Pregherei l'Ufficio centrale di non insistere in questa sua proposta, che esenterebbe dall'obbligo di non nominare il direttore didattico una parte minima dei Comuni.

Sono 503 i Comuni con una popolazione superiore a 10,000 abitanti; e taluni per non pagare un direttore didattico, potrebbero ricorrere all'espedito di tenere le classi in numero inferiore alle 20, mentre urge promuovere l'istruzione obbligatoria. Perciò la Camera ha creduto di unire il criterio della popolazione a quello del numero delle classi.

CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANTONI. L'Ufficio centrale ha considerato che vi sono comuni che sebbene abbiano una grande popolazione tuttavia non hanno un numero di classi da rendere necessario un direttore. Infatti non è il numero degli abitanti che deve rendere necessario il direttore ma il numero delle classi.

Supponiamo per ipotesi che un comune molto popoloso abbia, per circostanze speciali che adesso è inutile esporre, un piccolo numero di scuole, numero magari inferiore ad un altro comune di popolazione minore, perchè volete obbligarlo a questa spesa?

Noi siamo stati condotti a questa considerazione appunto da un reclamo venutoci dalla Sicilia.

Specialmente in Sicilia vi sono comuni popolosi che non raggiungono le 20 classi; ora dal momento che il Senato ha deliberato di mantenere il massimo di 70 alunni appunto per considerazioni finanziarie, per le medesime ragioni non si deve imporre a tutti i comuni che hanno 10,000 abitanti, la spesa dei direttori didattici speciali, tanto più che non ci sono in favore di questa le gravi ragioni pedagogiche che c'erano per l'altra proposta; anzi la legge

stessa implicitamente riconosce che il direttore didattico speciale è necessario quando ci sono le 20 classi e non quando il numero è inferiore.

TODARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO, *relatore*. Mi dispiace che il presidente dell'Ufficio centrale e il relatore debbano sempre stare agli antipodi. (*ilarità*).

Ora faccio notare al senatore Cantoni che il reclamo è venuto appunto dalla Sicilia. Ma l'onorevole Pierantoni nel suo discorso di ieri disse che di coloro dei nostri operai i quali emigrano in America, sono preferiti gli operai del Nord a quelli del Mezzogiorno, perchè la maggior parte di questi sono analfabeti.

Per tale triste risultato dell'analfabetismo, pel quale stanno per chiudersi le porte degli Stati Uniti ai contadini del Mezzogiorno, si sono impensieriti le persone colte di questa nobile regione italiana; e mentre alcuni Comuni, preoccupati della spesa non vorrebbero i Direttori didattici, ho ricevuto dal Mezzogiorno varie lettere in favore della loro istituzione.

In una di queste lettere, pervenutami dall'estremità della Calabria mi si scrive: « Per le scuole rurali, più che per le urbane, è sentita la necessità di una persona tecnica, di un superiore immediato che sorvegli, consigli, sproni, conforti, diriga i dispersi maestri rurali. Per tali scuole, più che per quelle delle grandi città, in cui non vi sono ispettori e sopraindendenti scolastici, è necessaria la presenza d'un direttore didattico. Nello stato presente le scuole rurali sono abbandonate alle sole cure degli insegnanti. Se venissero sorvegliate dal Direttore didattico, sarebbe duplicato il profitto; e la spesa, che attualmente sopportano i piccoli Comuni per l'istruzione, darebbe un utile doppio o triplo.

Adunque ciò che si dovrebbe consigliare ai comuni del Mezzogiorno non dovrebbe essere l'economia nella spesa resa necessaria per le loro scuole primarie.

Tale economia non è certamente fonte di ricchezza. Sento il senatore Finali, il quale a voce bassa domanda: non devono essere le classi in rapporto alla popolazione? Dovrebbe essere così; e difatti è così nei paesi in cui la civiltà è più avanzata. Disgraziatamente questa verità non si capisce bene in tutti i comuni del Mezzogiorno: purtroppo in questi co-

muni, cui ora si impone l'obbligo dei Direttori didattici, non pensano al valore della istruzione primaria. Costoro quindi non solo diminuiscono le classi, ma non vorrebbero nemmeno la spesa dei Direttori didattici. E pure essi sono necessari.

Come potete sapere come le scuole funzionano senza avere chi le sorvegli? Una delle parti più importanti di questa legge è appunto l'istituzione dei Direttori didattici, dei quali si fa cenno la prima volta nel regolamento generale per l'istruzione elementare del 1895. Di tali Direttori se n'è veduta praticamente l'importanza ed ora se ne dà la sanzione con questa legge. Se nella legge non vi è un articolo che stabilisca il numero delle classi di una città a seconda la popolazione, almeno lasciate si dica, che i Direttori didattici siano in ragione anche della popolazione.

Io insisto perchè l'articolo sia lasciato tal quale è.

CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANTONI. Nell'Ufficio centrale questo fu votato senza opposizione anche dal senatore Todaro, e mi pare che le sue considerazioni dovrebbero riuscire alla proposta di un ordine del giorno in cui si solleciti il Ministero perchè faccia istituire queste venti classi dove sono necessarie. E quando le venti classi non vi sono, sia qualunque il numero degli abitanti, un maestro potrà fare da direttore con un aggravio minore per il comune.

TODARO, *relatore*. Sono d'accordo col senatore Cantoni in merito all'ordine del giorno che vuol presentare.

PRESIDENTE. La questione è semplicissima. Secondo l'art. 14 votato dall'altra Camera la direzione didattica è obbligatoria per i comuni aventi una popolazione non inferiore a 10,000 abitanti o che abbiano almeno 20 classi.

Secondo il progetto presentato dall'Ufficio centrale si esclude che la direzione didattica sia obbligatoria per i comuni aventi una popolazione non inferiore a 10,000 abitanti, vale a dire si cancella la prima parte che riguarda i comuni aventi una popolazione non inferiore a 10,000 abitanti.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI, segretario dell' Ufficio centrale. Vede il Senato in che condizione si trova l' Ufficio centrale? E non dico altro. (Si ride).

Osserverò solo che la proposta dell' Ufficio centrale, diversa dalla disposizione votata dalla Camera, trova la sua giustificazione nel fatto che ci siamo preoccupati della questione riguardo alle finanze dei Comuni, e precisamente di quei 500, quasi tutti del Mezzogiorno. Ora sappiamo che nel Mezzogiorno, in Sicilia come anche negli Abruzzi, in Capitanata ecc. per la popolazione agglomerata, molti Comuni sono costituiti da oltre 10,000 abitanti e finanche di 20,000 e le loro condizioni non permetterebbero di sostenere la spesa di un direttore didattico, ove vi fossero le venti classi. Questa però non è una difficoltà per intenderci, ed a nome anche di altri colleghi, dichiaro che l' Ufficio centrale non insiste su questo punto.

E poichè ho la parola, dirò che anch' io mi ero preoccupato della questione proposta dal collega Borgatta riguardo al numero di settanta piuttosto che di cinquanta alunni: sia pure di settanta; ma mi compiaccio però che, sia entrata nel dominio della coscienza del Senato, la persuasione che anche soli cinquanta alunni sono troppi per un maestro.

La questione finanziaria si è oggi imposta e dobbiamo lasciare il numero di settanta, ma è bene che in proposito si sia sollevata una voce in quest' aula.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti la prima parte del primo comma dell' art. 14 del progetto ministeriale.

Essa suona così:

« La Direzione didattica è obbligatoria nei comuni aventi una popolazione non inferiore ai 10,000 abitanti, o che abbiano almeno 20 classi; ... »

Coloro che credono di approvarla abbiano la bontà di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la prima parte del primo comma dell' art. 14 è approvata).

Il resto del primo comma è comune tanto al progetto ministeriale che a quello emendato dall' Ufficio centrale, e non facendosi obiezioni si intende approvato.

Passeremo ora agli altri due commi dell' articolo 14.

Li rileggo:

« La Direzione didattica obbligatoria sarà tenuta soltanto da Ispettori scolastici o da persone abilitate a quell' ufficio, le quali non potranno avere insegnamento, salvo nel caso di supplenza. La Direzione didattica facoltativa potrà essere conferita per incarico anche a maestri di nomina definitiva e aventi classe propria, quando non sia intercomunale; ma saranno preferiti gli Ispettori scolastici e gli abilitati alla Direzione didattica. In ogni caso nessuno potrà essere nominato direttore didattico, neppure per incarico, se non ha insegnato lodevolmente almeno cinque anni in una scuola elementare pubblica inferiore o superiore.

« Il diploma da direttore didattico si conferisce per titoli e per esame ».

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

PIERANTONI. Dirò brevi parole, perchè la questione che io sollevo l' ho già esposta nel breve discorso pronunciato nella discussione generale. Ho detto che conosco numerosi giovani laureati in belle lettere e in filosofia che si sono dedicati all' insegnamento elementare. L' onorevole ministro sa, come sanno tutti i colleghi, che specialmente l' esame di filosofia conferisce l' abilitazione all' insegnamento della pedagogia. Ora che per la legge l' onorevole ministro dovrà cercare numerosi direttori didattici col sistema ordinario dei due concorsi, l' uno per titoli e l' altro per esame, non essendo detto quali sono i titoli, e quali gli esami, desidero che la laurea di filosofia e di belle lettere sieno stimati titoli maggiori delle abilitazioni sino ad ora date per regolamento. Pare a me che pretendere l' esame da uomini già laureati per insegnamenti maggiori sia cosa che tocca l' assurdo e che umilia gli insegnanti. Io comprendo che si debbano ricercare buoni direttori didattici, ma quando li avete e tali che potrebbero assurgere a maggiori insegnamenti, le dubbiezze non sono possibili. Per esempio, si potrebbe dire ad un pretore che per fare il conciliatore abbia bisogno dell' esame? Si potrebbe dire ad un medico che per fare il flebotomo abbia bisogno di un esame? Quindi io invito l' Ufficio centrale e l' onorevole ministro a studiare (salvo la forma) questa dichiarazione della preferenza da darsi per l' ufficio di direttore ai maestri elementari che abbiano lodevolmente insegnato, e siano muniti di laurea in letteratura

e filosofia. Il preferirli nell'ufficio di direttori didattici mi sembra cosa giusta. Quando i direttori didattici non erano obbligatori e furono introdotti per regolamento, molte patenti furono date a molti giovani che avevano queste lauree. Diamo adunque importanza a questi laureati e avvieremo all'insegnamento i giovani, i quali ricordandosi che la filosofia è poco ben vestita si contentano di rifugiarsi nell'insegnamento elementare. Poichè l'Ufficio centrale vuole lavorare alla emendazione, gli darei un emendamento. (*Bene*).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda e la importanza della discussione e per dar tempo all'Ufficio centrale ed al ministro di esaminare i vari emendamenti, ne rimanderemo il seguito a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Svolgimento dell'interpellanza del senatore Maragliano al ministro dell'istruzione pub-

blica sopra i disordini verificatisi nella R. Università di Torino e sugli intendimenti del Governo in ordine ad essi.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri delle Scuole elementari (N. 137 - *Seguito*);

Aumento temporaneo di giudici nel tribunale penale e civile di Milano (N. 163 - *Urgenza*);

Costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova (N. 157).

La seduta è sciolta (ore 18 e 45).

Licenziato per la stampa il 3 febbraio 1903 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.